

# La risposta inadeguata alle richieste istruttorie pregiudica i controlli della Corte dei conti

Scritto da Interdata Cuzzola | 14/03/2024

Non rispondere adeguatamente alle richieste istruttorie della Corte dei conti equivale a pregiudicare l'effettività dell'esercizio del controllo di legalità-regolarità contabile previsto dall'art. 148-bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto affermato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Basilicata, nella delib. n. 26/2024/PRSP, depositata lo scorso 8 marzo.

Il monito dei giudici contabili, nel caso specifico, era diretto all'organo di revisione che aveva commesso numerosi errori nella compilazione dei questionari e nella redazione delle relazioni di competenza: detto organo, infatti, nel fornire il riscontro alle richieste istruttorie, deve adempiere ad un preliminare dovere, e cioè quello di rendere informazioni "verificate" e corrispondenti ai dati effettivi.

Ed infatti, la corretta e veritiera compilazione dei questionari sui rendiconti degli enti locali risponde ad uno specifico obbligo di legge, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e ss., della Legge n. 266/2005, e ciò in quanto *"Le "Linee guida" e il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale....anche per le Sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare - agli organi elettivi degli enti controllati - la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente....L'attività svolta dalle Sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare)"* (cfr. Sezione delle Autonomie, delib. n. 7/SEZAUT/2021/INPR).

Tale "ausilio obbligato" deve essere svolto con la "diligenza del mandatario", assicurando - ed assumendo la piena responsabilità al riguardo - la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni trasmesse. Si ricorda, infatti, sul punto che:

- ai sensi dell'art. 240 del TUEL, *"I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario"*;
- ai sensi del postulato n. 5 (principio di veridicità attendibilità, correttezza e comprensibilità) dell'Allegato 1, richiamato all'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 118/2011, *"(..) I documenti contabili che non rispettano il principio della veridicità e tutti gli altri principi allo stesso collegati, non possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti al controllo e alla revisione contabile"* (cfr. sez. reg. di contr. Basilicata, deliberazioni n. 41/2021/PRSE e n. 49/2018/PRSE).